



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 30/10/2020

FATTO

1. In data 24.07.2014 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per un importo complessivo di euro 21.252,00, da rimborsare in n. 84 rate. A ottobre 2015 parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 13.

Con ricorso del 10.02.2020, preceduto da reclamo del 12.12.2019, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-*sexies* t.u.b., per un importo complessivo di euro 2.943,53.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo la preventiva sottoposizione della questione all'Autorità giudiziaria. In particolare, dichiara che, prima del deposito del ricorso, ha convenuto il ricorrente dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, al fine di accertare che nulla deve oltre a quanto già restituito in fase di estinzione anticipata. L'intermediario riferisce che, in sede di riscontro al reclamo, si era dichiarato disposto a integrare il rimborso già previsto in sede di conteggio



estintivo, con una somma pari a euro 79,90 “relativamente alle commissioni di gestione (...)”. Con comunicazione del 17.02.2020, parte resistente ha nuovamente riscontrato la richiesta del ricorrente, “dichiarandosi disposta ad integrare, per fini esclusivamente transattivi, il rimborso già previsto in conteggio estintivo con una somma pari ad € 1.079,90 relativamente alle commissioni di accensione (...)”..

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dal cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

2. In via pregiudiziale, va affrontata la questione sollevata da parte resistente in relazione alla possibile irricevibilità del ricorso. In particolare, l'intermediario rileva di aver convenuto il ricorrente, prima della presentazione del ricorso all'ABF, dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, “al fine di accertare che nulla deve oltre a quanto già restituito in fase di estinzione anticipata”. Produce, al riguardo, copia dell'atto di citazione, da cui si ricava che esso ha ad oggetto il medesimo contratto al quale si riferisce il presente ricorso e le medesime questioni sollevate dal ricorrente. Parte resistente produce altresì copia della relata di notifica dell'atto e dell'avviso di ricevimento della spedizione a mezzo raccomandata a/r. Quest'ultimo riporta la mancata consegna del plico, l'indicazione della spedizione della «comunicazione di avvenuto deposito» con raccomandata inviata il 10.02.2020 e il timbro recante «atto non ritirato entro dieci giorni», datato 21.02.2020.

La presentazione del ricorso presso questo Arbitro da parte del ricorrente è avvenuta in data 10.02.2020.

3. Le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* emanate dalla Banca d'Italia stabiliscono che: «Non possono essere [...] proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria [...]» (sez. I, § 4). L'art. 39 c.p.c., in tema di *litispendenza e continenza di cause* chiarisce, al comma terzo, che «la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso».

Tuttavia, con riguardo alla data da prendere a riferimento quale momento di perfezionamento della notificazione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, per determinare la pendenza del procedimento, rilevante in materia di litispendenza, si deve avere riguardo «non già la data di consegna del plico all'ufficio postale, quanto piuttosto a quella successiva di perfezionamento del procedimento di notificazione (e quindi al momento della ricezione da parte del destinatario), posto che il noto criterio della



scissione soggettiva degli effetti della notificazione della citazione opera a tutt'altri fini» (così Cass. civ., Sez. VI, 14.04.2017, n. 9712).

Nel caso di specie, la notificazione si è perfezionata con la compiuta giacenza solo in data 21.02.2020, mentre il ricorso all'ABF è stato presentato il 10.02.2020 e, dunque, prima.

L'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall'intermediario non appare dunque fondata.

4. Venendo al merito della questione, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

5. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*».

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di



intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

8. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.



9. Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione agli atti e di quanto rilevato da questo Collegio con decisione n. 4170 dell'8.02.2019, resa in relazione alla medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, la "commissione dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento" e la "commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento" presentano carattere *recurring*. Quest'ultima commissione, in particolare, va rimborsata secondo il criterio contrattuale che prevede il calcolo degli oneri retrocedibili "in misura proporzionale alla quota interessi". Sono invece da ritenersi di natura *up-front* sia la "provvigione dovuta ai soggetti incaricati dell'offerta fuori sede" sia le spese istruttoria, essendo tali oneri volti a remunerare attività prodromiche o, al limite, contestuali alla stipulazione del contratto.

Alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

###

durata del finanziamento ▶	84
rate scadute ▶	13
rate residue	71

TAN ▶	4,10%
-------	-------

	% restituzioni
in proporzione lineare	84,52%
in proporzione alla quota	72,62%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	commissione accensione (<i>recurring</i>)	€ 1.490,16	€ 1.259,54	€ 1.082,09		€ 1.259,54
	commissione gestione ...	€ 631,30	€ 533,60	€ 458,42	€ 446,18	€ 12,24
	provvigione agente (<i>up front</i>)	€ 1.593,90	€ 1.347,23	€ 1.157,43		€ 1.157,43
	spese istruttoria (<i>up front</i>)	€ 295,00	€ 249,35	€ 214,22		€ 214,22
						€ 0,00
						€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 2.643,43

P. Q. M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.643,43 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA